



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2822 DEL 16-11-2022

N. SETTORE 279 DEL 16-11-2022

Oggetto:	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022
----------	---

Il DIRIGENTE - RAGIONIERE GENERAL

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dr. Roberto Gitto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE - RAGIONIERE GENERAL

F.to ANTONIO INFANTINO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato;
2. le somme destinate al finanziamento, e non utilizzate, della retribuzione di posizione e di risultato per il personale incaricato di posizione organizzativa negli anni 2017 e seguenti ammontavano ad € 69.543 così come stabilito in sede di c.c.d.i. nell'anno 2016;

3. che tale somma è stata incrementata di €. 40.457,00 così come stabilito in sede di c.c.d.i. nell'anno 2020;
4. L'importo di cui al punto 1 viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse

decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15";

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2022, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

- a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 801.891 (€ 890.135 - € 88.294 relativo alla decurtazione storicizzata nel quadriennio 2011/2014 e consolidata in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013);
- b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b):
 - ī di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad € 28.288.
 - dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/04/2018) per un importo pari a € 15.821;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2022, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- ī lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - Euro 34.608,29;
- c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:
- ī degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso, pari ad € 512,35;
 - ī - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 224.122,08.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2822 del 16-11-2022

Premesso che gli incrementi per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 44.109 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

Rilevato che in data 27 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2021, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

Considerato che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 31.05.2021, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell' art. 33 del D.L. 34/2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), ossia il 20.04.2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019 .

di dare atto che dalla analisi della tab. B) si evince quanto segue:

- che non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018;
- conseguentemente, il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane perciò determinato nel suo originario importo di € 837.011,64 compreso il fondo relativo alle Posizioni Organizzative pari ad euro 110.000;
- che il presente Fondo, per l'anno 2022 pari a € 837.011,64, risulta di importo superiore rispetto a quello del Fondo 2016 e che, quindi, occorre procedere ad una decurtazione pari ad euro € 37.839,64 come si evince dalla tabella allegato B);

UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. Euro 181.989,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente,
 2. Euro 98.813,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo),
 3. Euro 194,00 per indennità di direzione unità operativa,
 4. Euro 5.764,00 per indennità personale asili nido,
 5. Euro 1.461,00 per indennità di riclassificazione ex 2 e 5 liv.,
- per un totale di € 288.221,00;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 7 aprile 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2022 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare totale delle risorse disponibili pari ad € **957.403,08** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Constatato che al capitolo 2155/2 "fondo per l'efficienza dei servizi dipendenti di ruolo dell'ente" risultano già impegni per reperibilità, turnazione e festivi dei vari settori per un importo pari a €. 10.279,67;

Preso atto che la somma degli incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, pari a € 224.122,08, risulta già impegnata nei rispettivi capitoli di competenza;

Evidenziato che, per effetto dell'utilizzo vincolato delle voci relative a progressioni economiche e comparto, e dell'utilizzo di parte variabile di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa Euro € **434.780,33**, dando atto che l'implementazione della parte variabile, per le risorse disciplinate dall' art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, relative all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, rimane da definire da parte della Giunta Comunale con l'approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale del 27.12.2018;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente);

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Finanze;

PROPONE

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato A) e B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

Di rilevare che, in via previsionale, risulta indisponibile alla data di costituzione del fondo la seguente somma pari a € 288.221,00, il cui utilizzo è vincolato;

Di constatare che al capitolo 2155/2 "fondo per l'efficienza dei servizi dipendenti di ruolo dell'ente" risultano già impegni per reperibilità dei vari settori pari a €. 2.796,67 e turnazione € 7.483,00;

Prendere atto che la somma degli incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, pari a € 224.122,08, risulta già impegnata nei rispettivi capitoli di competenza;

Di rilevare, pertanto, che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa € **434.780,33** e di impegnare pertanto tale somma al capitolo 2155/2 "fondo per l'efficienza dei servizi dipendenti di ruolo dell'ente" esercizio 2022.

Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € **957.403,08** trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 ed afferenti la spesa del personale.

Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

Di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 18.05.2018, al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dr. Roberto Gitto

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 16-11-2022

Il Responsabile del procedimento
F.to Rino Giuseppe Scattareggia
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 748 del 16-11-2022 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		
<i>Capitolo</i> 2155 <i>Articolo</i> 2 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO DELL'ENTE		
<i>Causale</i>	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022	
<i>Importo</i>	2022	€. 434.780,33
<i>Beneficiario</i>	276 omissis	

Milazzo, li 17-11-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Antonio Infantino
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2822 del 16-11-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 17-11-2022.

N. Reg. Albo: 4964

Milazzo, li 17-11-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)